

AvvocatoAndreani.it**Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 7067 del 21/03/2018**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4673/2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'Avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONIA CONDEMI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;

- intimati -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/02/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che l'avv. G.G. ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi professionali maturati in capo al suddetto legale, quale difensore d'ufficio di Ga.Gh.Co., imputato in un procedimento penale;

che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 8 febbraio 2017, ha rigettato l'opposizione;

che il Tribunale ha rilevato che il difensore ha nella specie espletato tutto l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l'esperimento del procedimento monitorio esitato nell'emissione del decreto ingiuntivo, non opposto, ed ha poi intimato atto di precetto, ma si è limitato a procedere esecutivamente soltanto a pignoramento mobiliare, senza allegare alcuna visura della competente conservatoria dei registri immobiliari ovvero del PRA e senza formulare richiesta di informative all'Ufficio del lavoro, di talchè avrebbe potuto legittimamente inoltrare istanza di liquidazione solo dopo che il soggetto fosse risultato privo di

proprietà immobiliari e non fossero note sue ragioni di credito, aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi;

che per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale l'avv. G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 febbraio 2017;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 82;

che il motivo è manifestamente fondato;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato "quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali";

che il difensore d'ufficio dell'imputato deve dare dunque prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti;

che - diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo - il decreto ingiuntivo non opposto, l'intimazione del successivo atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituente atto procedurale di incisiva rilevanza, rappresentano fatti dimostrativi dell'infruttuoso esperimento, da parte del difensore d'ufficio, delle procedure volte al recupero dei crediti professionali nei confronti dell'assistito (Cass. pen., Sez. 4[^], 2 aprile 2008-21 maggio 2008, n. 20373);

che assorbito il secondo motivo (con cui si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall'aver il giudice a quo pretermesso di considerare una precedente decisione di segno contrario, e favorevole al difensore d'ufficio, adottata dallo stesso giudicante in fattispecie analoga), il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato va cassato;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Reggio Calabria, che la deciderà in persona di altro magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018